

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016
Predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC
(documento del 26. aprile 2024)

La Società, tenuto conto della partecipazione del socio Comune di Ornavasso, ai sensi del ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono

in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*).

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori.

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

- A. Stato patrimoniale
- i. Margini
- Margine di tesoreria
 - Margine di struttura
 - Margine di disponibilità
- ii. Indici
- Indice di liquidità
 - Indice di disponibilità
 - Indice di copertura delle immobilizzazioni
 - Indipendenza finanziaria
 - Leverage
- B. Conto economico
- i. Margini
- Margine operativo lordo (MOL)
 - Risultato operativo (EBIT)
- ii. Indici
- Return on Equity (ROE)
 - Return on Investment (ROI)
 - Return on sales (ROS)
- C. Altri indici
- Indice di rotazione del capitale investito (ROT)
 - Flusso di cassa della gestione caratteristica prima delle variazioni del CCN
 - Flusso di cassa della gestione caratteristica dopo delle variazioni del CCN
 - Rapporto tra PFN e EBITDA
 - Rapporto tra PFN e NOPAT
 - Rapporto D/E (Debt/Equity)
 - Rapporto oneri finanziari su MOL

2.2. Indicatori prospettici

L'analisi prospettica in base alle best practice attuali sarà effettuata valutando l'Indicatore di sostenibilità del debito DSCR (Debt Service Coverage ratio) a dodici mesi.

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]”

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a

cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]"

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2023.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio adottato dall'organo amministrativo, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2023, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

La società è stata costituita nel 1999.

La società ha per oggetto lo studio ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita di energia elettrica ad uso forza motrice, termica di illuminazione tanto pubblica che privata.

In tale ambito la società gestisce una centrale idroelettrica sul torrente San Carlo in Comune di Ornavasso (VB) e un impianto fotovoltaico nello stesso comune.

Il rischio è legato principalmente all'andamento delle precipitazioni che il mutamento climatico ha reso imprevedibili e la dinamica tariffaria atteso che la tariffa incentivata avrà termine nel 2024.

Tuttavia, considerata l'esiguità dell'esposizione debitoria e le dimensioni aziendali il rischio risulta agevolmente monitorabile.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2023 è il seguente:

	Quote nominali	Quote nominali versate	%	Note
Comune di Ornavasso	25.000	25.000	50,00%	Socio pubblico
Ateco Servizi SRL	7.500	7.500	15,00%	Socio privato
Zucchi Claudio	3.000	3.000	6,00%	Socio privato
Ripamonti Giovanni (nuda proprietà)	7.250	7.250	14,50%	Socio privato
Ripamonti Caterina (usufrutto)				
Ripamonti Giovanni (nuda proprietà)	7.250	7.250	14,50%	Socio privato
Ripamonti Ambrogio (usufrutto)				
Totale	50.000	50.000	100,00 %	Socio privato

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un amministratore unico, nominato con delibera assembleare in data 08 luglio 2005, e rimarrà in carica sino a revoca:

- *ANGELUCCI RICCARDO*

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.

L'organo di controllo è costituito da un revisore nominato con delibera assembleare in data 27/04/2023 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025.

La revisione è affidata al dott. Tuffanelli Franco.

5. IL PERSONALE.

La società non ha al 31/12/2023 personale occupato.

La Società non ha mai avuto in carico personale dipendente. La ricognizione del personale in servizio - ai sensi dell'art. 25, co.1, del d.lgs. 175/2016 - con al rilevazione delle eccedenze da comunicare alla Regione ha sempre dato esito negativo.

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2023

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e tre precedenti).

	2023	2022	2021	2020
Stato Patrimoniale				
Margini				
Margine di tesoreria	152.906	(12.575)	238.832	190.232

Margine di struttura	152.906	(12.575)	238.832	152.936
Margine di disponibilità (CCN)	152.906	(12.575)	238.832	190.232
Indici				
Indice di liquidità	1,9	1,0	3,7	2,1
Indice di disponibilità	1,9	1,0	3,7	2,1
Indice di copertura delle immobilizzazioni	1,12	0,99	1,17	1,13
Indipendenza finanziaria	0,90	0,84	0,95	0,89
Leverage	1,12	1,19	1,05	1,13
Conto economico				
Margini				
Margine operativo lordo (MOL)	184.975	48.818	284.605	241.389
Risultato operativo (EBIT)	92.095	359	191.725	148.508
Indici				
Return on Equity (ROE)	5,1%	0,0%	8,6%	6,7%
Return on Investment (ROI)	5,8%	0,0%	11,1%	8,0%
Return on sales (ROS)	29,8%	0,2%	51,2%	43,9%
Altri indici e indicatori				
Indice di rotazione del capitale investito (ROT)	0,2	0,1	0,3	0,2
Flusso di cassa della gestione caratteristica prima delle variazioni del CCN	92.880	48.459	92.880	92.881
Flusso di cassa della gestione caratteristica dopo delle variazioni del CCN	-113.529	177.022	74.751	149.806
Rapporto tra PFN e EBITDA	1,13	-152,63	1,67	0,69
Rapporto tra PFN e NOPAT	1,19	-210,44	1,66	0,68
Rapporto D/E (<i>Debt/Equity</i>)	11,65%	18,85%	5,35%	12,62%
Rapporto oneri finanziari su MOL	0,0%	0,1%	0,2%	0,7%

Nell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2023, il fatturato è cresciuto del 114,0% rispetto all'anno precedente, attestandosi ad € 309.040. Il Margine Operativo Lordo (MOL) è cresciuto del

278,9% rispetto al 2022 attestandosi ad € 184.975, pari al 59,9% del fatturato. L'Ebit è cresciuto del 25.553,2% attestandosi ad € 92.095, pari al 29,8% del fatturato.

Gli indicatori di redditività vedono per il ROI un aumento di 5,8 punti percentuali rispetto all'anno precedente, attestandosi nel 2023 al 5,8%, il ROE risulta in aumento di 5,1 punti percentuali e si attesta al 5,1% e per quanto concerne la redditività delle vendite (ROS) assistiamo ad un aumento di 29,6 punti rispetto al 2022, con un valore del ROS pari al 29,8%. Gli oneri finanziari sono diminuiti del -65,0% rispetto al 2022 ed ammontano ad € 14, con un'incidenza sul fatturato pari allo 0,0%. Il rapporto Ebit/Of, risulta particolarmente positivo considerata l'assenza di debiti finanziari.

Gli indicatori come sopra esposti rappresentano un quadro aziendale che non desta preoccupazioni. Il valore negativo del *Flusso di cassa della gestione caratteristica dopo delle variazioni del CCN* per l'anno 2023 è dovuto alla distribuzione di dividendi negli anni 2022 e 2023.

Indicatori prospettici

La Società sulla base delle best practice ha verificato l'indicatore di sostenibilità del debito quale indicatore per l'analisi prospettica. Con riferimento al DSCR (Debt Service Coverage ratio) si segnala che l'assenza di debito finanziario costituito ad oggi dai dividendi, estinto nel 2022 il debito per la costruzione dell'infrastruttura, e non avendo in programma la società nei prossimi dodici mesi di contrarre debiti finanziari, risulta certamente coerente con il rischio accettabile dalla società.

6.1.2. Valutazione dei risultati.

La società ha ottenuto buoni risultati negli ultimi anni. Il 2022 è stato un anno particolarmente siccitoso e la carenza di precipitazioni ha inciso su ricavi e risultato economico. Nonostante nel 2024 terminerà l'applicazione della tariffa incentivante i ricavi dei primi tre mesi dell'anno, considerata l'assenza di debito e limitati costi di esercizio degli impianti, consentono di contenere i rischi legati alla gestione. Sarà in ogni caso cura dell'amministratore monitorare l'andamento della produzione e delle tariffe applicate.

7. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle

dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea".

In base al co. 4:

"Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".

In base al co. 5:

"Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	nessuno	La Società in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di tali strumenti
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo	Nessuno	La Società in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di tali strumenti
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	Nessuno	La Società in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di tali strumenti
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale	Nessuno	(La Società in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di tali strumenti

Ornavasso, 26 Aprile .2024

L'amministratore Unico

Dr. Riccardo Angelucci

